

un impiego di pubblico insegnamento, con altro di dirigente, sotto qualunque titolo, musei, scavi ed altri simili istituti, » si aggiungesse: *che abbia a quella relazione*, e si omettano queste ultime definizioni.

Il deputato Fabricatore ha la parola.

FABRICATORE. Io vorrei restringere piuttosto che allargare il paragrafo; in cambio delle parole: *sotto qualunque titolo, musei, scavi ed altri simili istituti*, le quali, in diverso modo, possono essere interpretate, sì che, a mo' d'esempio, potrebbe accadere che alla direzione d'un museo si vedesse un professore di matematica, io vorrei si dicesse, senza più: *che abbia a quella relazione*, cioè all'impiego di pubblico insegnamento che si occupi. Così, quando avvenisse che si volesse congiungere all'ufficio di professore una direzione di qualunque siasi istituto, o simile, debba essa aver relazione alla disciplina che si professi o insegni dal professore medesimo, nè si possa mai fare altrimenti.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Fabricatore è appoggiata.

(È appoggiata.)

Leggerò adunque l'articolo quale egli l'ha proposto; non posso però a meno di notare che in questa redazione manca qualche cosa, perchè dice: § 2° *Di un impiego di pubblico insegnante con altro di dirigente che abbia a quella relazione*.

FABRICATORE. Si riferisce a quell'impiego di pubblico insegnante ch'egli occupa (uso le parole della Commissione), a quella scienza o disciplina che insegna.

PRESIDENTE. Bisognerebbe prima intendersi. Se il deputato Fabricatore crede che sia abbastanza chiara la formola da esso proposta, non ho più nulla a dire.

FABRICATORE. Credo che non sia oscura.

CAPONE. Volendo io difendere il progetto della Commissione, sarebbe necessario conoscere bene la proposta del deputato Fabricatore.

PRESIDENTE. La proposta è di aggiungere: « che abbia a quella relazione. »

CAPONE. Se io ho ben compreso, il concetto della proposta dell'onorevole Fabricatore sarebbe questo: vorrebbe limitare il cumulo previsto da questo paragrafo soltanto ai casi nei quali i musei, gli scavi, e simili, fossero illustrativi delle materie che il professore è chiamato ad insegnare. La mente della Commissione è stata affatto diversa da quella dell'onorevole proponente; la Commissione a questo concetto dell'onorevole Fabricatore ha provveduto in altro luogo, e vi ha provveduto quando ha dichiarato, all'articolo 5, non essere da riguardarsi come due impieghi quello di direttore di gabinetti, di cliniche, e simili, e quello di professore, al cui insegnamento tali stabilimenti universitari sono addetti.

Al contrario il pensiero della Commissione in questo paragrafo è stato quello di permettere il cumulo d'impiego di pubblico insegnante e di dirigente un qualunque altro gabinetto, medagliere, biblioteca, e simili, stabilimenti e collezioni i quali non sono strettamente legati coll'insegnamento affidato al professore che ne cumulerebbe la direzione, ed ha voluto far questo precisamente in vista della difficoltà di trovare tante specialità quante ne occorrerebbero ove il cumulo in parola non si ammettesse.

Spiego la mia idea con un esempio.

Voi avete un museo egizio, c'è qualcuno appena che sia in caso di dirigerlo come intelligente di cose egizie; avete al tempo stesso nell'Università una cattedra di lingua copta; è ben naturale che si permetta a questo direttore del gabi-

netto egizio il poter professare nell'Università la lingua copta, che altrimenti in uno dei due posti vi mancherebbe la persona adatta.

Avete, per addurre un altro esempio, un archeologo valentissimo, professore della vostra Università, ed avete nel paese di sua sede scavi di antichità importanti all'illustrazione dell'archeologia. Ognun vede che naturalmente questi scavi perderebbero del loro valore scientifico, se non se ne affidasse la direzione a quel professore appunto. Se non gli si assentisse il cumulo, qualora gli scavi dipendessero da un'amministrazione che non fosse quella universitaria, bisognerebbe lasciarli cadere in mani inesperte, con grave danno della scienza e del paese. Si è voluto adunque permettere in questi casi e somiglianti il cumulo, perchè, altrimenti facendo, ne verrebbe che l'insegnamento e la direzione di questi gabinetti, e di questi scavi e altri istituti simili ne soffrirebbero grandemente.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Fabricatore.

FABRICATORE. Mi pare che nell'intendimento e nel valore che si vuole e deesi dare a questo paragrafo siamo d'accordo con la Commissione.

Io proponevo quell'emendamento semplicemente per togliere un'anfibologia, una frase, come dicesi, *elastica*, la quale potrebbe condurci più lontano forse che noi non vorremmo dal concetto della legge.

Quando io dico: *che abbia a quella relazione*, intendo che abbia relazione all'impiego occupato dal pubblico insegnante. Ove così non fosse, assai di leggieri potrebbe incorrersi in arbitrarie interpretazioni, e n'avverrebbe di vedere degli strani cumulamenti d'impieghi; il che non accade ch'io spieghi di vantaggio.

Lo stesso esempio arrecato dall'onorevole Capone viene appunto a convalidare il mio emendamento; perocchè i due uffici da lui accennati, e di direttore d'un museo egizio e nello stesso tempo di professore di lingua copta, io trovo che sono in perfetta relazione tra loro; e questo appunto è il fine e il proposito del mio emendamento. Però insisto nel medesimo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato Fabricatore.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti il paragrafo 2°: « Di un impiego di pubblico insegnante con altro di dirigente, sotto qualunque titolo, musei, scavi ed altri simili istituti. »

(La Camera approva.)

« § 5° Di due impieghi di pubblico insegnante, qualsiasi il dicastero e quale l'amministrazione da cui essi dipendano. »

La parola spetta al deputato Lazzaro.

LAZZARO. L'onorevole relatore della Commissione ricordava che non è il potere esecutivo quello che fa le leggi.

Lo ringrazio di ciò, ma questa verità io la conoscevo; solamente quando parlava dei cumuli autorizzati per disposizione di legge, io non parlava delle leggi che si sarebbero fatte, bensì delle leggi che esistono. Vi sono leggi le quali permettono il cumulo degli impieghi e non il cumulo degli stipendi.

Per me vale lo stesso; il cumulo non si permette sotto l'aspetto del ben pubblico, sotto l'aspetto finanziario, sotto l'aspetto della giustizia distributiva.

Io, assolutamente avversario de' cumuli negl' impieghi, combatto il paragrafo 3 di quest'articolo, secondo il quale si ammettono due impieghi di pubblico insegnante, qualsiasi il dicastero e quale l'amministrazione da cui essi dipendano.

Quale è la ragione dalla quale la Commissione è stata ani-